

petizioni saranno trasmesse alla Commissione che deve riferire sulle convenzioni ferroviarie.

La Giunta delle elezioni ha trasmesso questo verbale alla Presidenza:

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima, nella tornata pubblica del 1° luglio 1870, ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor generale Giuseppe La Masa nel collegio di Termini Imerese, n° 302, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge. La deliberazione è stata accolta ad unanimità di voti. »

Perciò io proclamo il signor generale Giuseppe La Masa deputato del collegio di Termini Imerese.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.

La Camera ricorda come ieri siasi approvato l'articolo 4 dell'allegato N, relativo alla tassa della ricchezza mobile, però colla riserva che la Commissione avesse porsì d'accordo coll'onorevole Valerio intorno d una sua aggiunta.

Prego la Commissione a dichiarare se accetta l'aggiunta che ora è proposta dall'onorevole Valerio, e che è del tenore seguente:

« Se la cessazione del cespite del reddito avvenga dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno solare a cui si riferiscono i ruoli dell'imposta, il compenso avrà luogo nei ruoli dell'anno successivo. »

**CHIAVES, relatore.** Accettiamo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Accolla.

**ACCOLLA.** Ho letta l'aggiunta dell'onorevole Valerio la trovo fondata nell'equità e nella giustizia; però non so comprendere, e ne chiederei uno schiarimento l'onorevole ministro delle finanze, come si possa fare compenso nei ruoli dell'anno successivo.

Nei ruoli, o signori, non ci sono che le partite da rimbuotare; i compensi per quel che si è pagato e che non si doveva pagare, si estinguono coi mandati di rimborso. Io desidero, onde codesto voto dell'onorevole Valerio, che mi sembra giustissimo, abbia un efficace risultato, che la Commissione adoperi una locuzione che risponda più esattamente all'obbietto che si propone di conseguire il proponente.

**SELLA, ministro per le finanze.** Mi pare che il testo della opposizione dell'onorevole Valerio sia chiarissimo. Quando la cessazione del cespite del reddito avviene dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere

fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno a cui si riferiscono i ruoli dell'imposta, sono già avviati i lavori per i ruoli dell'anno successivo; per conseguenza l'agente delle tasse e le Commissioni si occupano dell'accertamento dei redditi che devono servire di base ai ruoli dell'anno successivo, e si occupano contemporaneamente della cessazione dei cespiti di reddito. Per conseguenza, mentre danno il loro giudizio sopra una cosa, deliberano anche sull'altra. Vi potranno essere due casi: continua il contribuente ad esserlo pure per l'imposta dell'anno successivo.

In quel caso il compenso si riduce puramente in una diminuzione d'imposta. Può però avvenire che il contribuente dell'anno precedente non sia più tale rispetto alla ricchezza mobile nell'anno successivo, ed in questo caso non c'è più luogo a diminuzione d'imposta, ma si fa luogo a rimborso; ed il fatto potrebbe anche avvenire quando l'imposta dell'anno successivo fosse minore della detrazione a cui ha diritto per l'anno precedente. Ciò è materia di regolamento, l'ordinare cioè che in codesti casi, anziché dare il compenso sotto forma di ruolo, si dia sotto forma di mandato di rimborso; ma è sempre materia di compenso.

A me pare che la dizione dell'onorevole Valerio sia chiarissima; ma se si vuole che sia dilucidata, si potrà fare nel regolamento.

**ACCOLLA.** Qui si parla del caso in cui vi sia cessazione di reddito; il che vuol dire che il nome del contribuente non più figura sui ruoli successivi.

In questo caso io comprendo il mandato di rimborso, ma non so intendere come il compenso possa avere luogo col mezzo di diminuzione d'imposta nell'anno successivo; non esistendo il reddito nè il nome del contribuente, i ruoli degli anni successivi non possono spiegare alcuna influenza in materia di compenso.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Allora, se l'onorevole Valerio crede, si potrebbe dire che il compenso avrà luogo, non nei ruoli, ma nell'anno successivo.

**ACCOLLA.** Benissimo.

**VALERIO.** Accetto volentieri.

**PRESIDENTE.** Allora si dirà: *il compenso avrà luogo nell'anno successivo.*

La proposta dell'onorevole Valerio, accettata dal Ministero e dalla Commissione, rimane così concepita:

« Se la cessazione del cespite del reddito avvenga dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno solare a cui si riferiscono i ruoli dell'imposta, il compenso avrà luogo nell'anno successivo. »

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata.)

La Camera ricorda come ieri la discussione sia rimasta sospesa al secondo alinea dell'articolo 9, il quale venne diviso in due parti che furono ambedue accolte. Per l'ultimo alinea approvato dalla Camera esistevano due proposte di aggiunta: Una dell'onorevole Borto-